

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 418/2024 del 24/04/2024

STRUTTURA PROPONENTE

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UN ACCORDO TRANSATTIVO TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA S. GIOVANNI ADDOLORATA ED UN PAZIENTE IN ORDINE AL RICONOSCIMENTO, IN FAVORE DELLO STESSO, DELLA SOMMA OMNICOMPRESIVA DI € 31.500,00 (EURO TRENTUNOMILACINQUECENTO/00) A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI (FASC. N. 6577)

Proposta di delibera: 817/24 del: 23/04/2024

L'Estensore: FILIPPI FILIPPO

Data 23/04/2024

Il Responsabile del Procedimento: FILIPPI FILIPPO

Data

Il Dirigente della U.O.:

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria e Patrimoniale con la sottoscrizione del presente atto attesta che:

Il presente atto, così come indicato nel dispositivo a cura della struttura proponente, non comporta Costi/Ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.

Il Direttore Amministrativo f. f.
Parere Favorevole

Il Direttore Sanitario f. f.
Parere Favorevole

Il Commissario Straordinario:

II DIRETTORE DELL'UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
in particolare, il combinato disposto degli artt. 3, comma 6, e 4, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
l'art. 9, comma 1, della legge regionale del Lazio del 16 giugno 1994, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 56 comma 1 del D. Lgs n. 36 del 31 marzo 2023 che prevede espressamente che le disposizioni del nuovo codice dei contratti pubblici relative ai settori ordinari non si applicano alle procedure di affidamento di *“servizi legali di patrocinio e connessi”*;

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.16, pubblicato in G.U. n. 205 – Serie Generale del 4.9.18, relativo alla protezione delle persone fisiche nel trattamento dei dati personali, il quale valorizza il principio di minimizzazione, per tutte le tipologie di dati, contenuto nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679 che prevede che i dati debbano essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;

PREMESSO che:

- in data 5 febbraio 2019 veniva notificato presso questa Azienda un ricorso ex art. 696 bis c.p.c. introduttivo del giudizio per accertamento tecnico preventivo (avente RG n. 1258/2019) promosso da un paziente nei confronti dell'AO SGA al fine di ottenere l'accertamento di eventuale responsabilità professionale medica in relazione agli interventi chirurgici eseguiti presso il Nosocomio in data 17 luglio 2013 e 24 luglio 2013;
- l'Azienda si costituiva in giudizio per il tramite dell'avv. Luigi Mannucci, giusta deliberazione n. 81/CS del 04/03/2019;
- il procedimento per ATP si concludeva con il deposito di una CTU, nella quale il Collegio Peritale affermava che *“(…) è residuo un danno biologico permanente – da conteggiare come maggior danno – nella percentuale del 5% (cinque) prendendo in considerazione le “Linee Guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico “(SIMLA 2016). In relazione alla scelta del trattamento ed al relativo consenso informato, i CC.TT.UU. rilevavano che “per quanto si riferisce al consenso informato relativo all'atto chirurgico, si fa presente che il modulo datato 16/7/2013 non riporta la firma del paziente ma solo quella del medico (peraltro illeggibile); mentre quella del modulo datato 23/7/2013 riporta la firma del paziente e del medico. Per quanto si riferisce al consenso informato all'anestesia: quello relativo al primo intervento (datato 26/6/2013) risulta sottoscritto sia dal medico che dal*

paziente; mentre quello afferente al secondo intervento, sottoscritto dal paziente e dall'anestesista, non riporta l'indicazione alla tipologia dell'intervento chirurgico";

- in data 15 giugno 2022, in relazione ai medesimi fatti, lo stesso soggetto ha notificato all'AO SGA un ricorso ex art. 702 bis c.p.c. – introduttivo del giudizio (avente R.G. n.30718/2022) promosso nei confronti dell'AO SGA innanzi al Tribunale Civile di Roma - volto ad ottenere l'accertamento della responsabilità dell'AO SGA in relazione ai danni asseritamente subiti dal ricorrente in conseguenza dei trattamenti chirurgici del 17 luglio 2013 e 24 luglio 2013 e, per l'effetto, la condanna dell'AO SGA al risarcimento dei suddetti danni, quantificati nella misura complessiva di € 51.171,00, oltre interessi e la rivalutazione monetaria;
- l'Azienda si costituiva in giudizio per il tramite dell'avv. Luigi Mannucci, giusta deliberazione n. 44/2023 del 25/01/2023;

RILEVATO

che:

- all'udienza del 23/11/2023 il Giudice – secondo quanto rappresentato dal legale fiduciario dell'AO SGA – dopo aver disposto il rinvio della causa al 25/01/2024 per consentire l'acquisizione del fascicolo della precedente fase di ATP, ha caldeggiato la definizione in via conciliativa della controversia (ipotizzando anche una determinazione del *quantum* in un range compreso fra € 28.000,00 ed € 35.000,00) ed ha, altresì, rappresentato alle parti che, in caso di mancato accordo, avrebbe provveduto a formulare una proposta ex art. 185 bis cpc;
- a seguito dell'invito del Giudice di addivenire ad una composizione bonaria della controversia, il legale di controparte ha recapitato all'avvocato Mannucci una proposta di definizione transattiva della vicenda, che prevede il pagamento, a carico dell'AO SGA in favore del paziente dell'importo di € 35.000,00 a titolo di sorte risarcitoria, oltre al rimborso delle anticipazioni del giudizio per ATP e del giudizio di merito, nonché il pagamento delle spese legali di entrambi i giudizi;
- al fine di valutare l'eventuale accettazione della predetta proposta, il caso è stato esaminato dal Comitato Valutazione Sinistri nella seduta del 08/01/2024, all'esito della quale:
 - a) preso atto di quanto rappresentato dall'avvocato Luigi Mannucci (interventato in qualità di legale fiduciario dell'AO SGA nel giudizio *de quo*), il quale, da un lato, ha espresso parere sfavorevole in ordine all'opportunità/convenienza, per l'AO SGA, di accettare la richiamata proposta, atteso che la stessa non prevede alcuna concessione in favore del Nosocomio; dall'altro, ha rappresentato che, ai soli fini conciliativi, si potrebbe sottoporre all'avvocato di controparte una controproposta che si ponga in una posizione mediana rispetto alle cifre prospettate dal Giudice e che potrebbe, pertanto, prevedere la chiusura transattiva del contenzioso a fronte del pagamento, a carico dell'AO SGA in favore del paziente, della somma complessiva ed omnicomprensiva di € 31.500,00;
 - b) rilevato come dalla disamina degli atti del giudizio e tenuto conto dell'entità della richiesta risarcitoria iniziale avanzata da controparte (pari ad € 51.000,00), le valutazioni formulate dall'avvocato L. Mannucci siano da ritenersi condivisibili;

il CVS ha ritenuto opportuno demandare all'avvocato Mannucci il compito di sottoporre al legale del paziente la controproposta transattiva nei termini economici precedentemente illustrati;

PRESO ATTO della nota del 08/04/2024, con la quale l'avvocato Mannucci ha comunicato l'accettazione, da parte del paziente, della controproposta transattiva formulata dall'AO SGA, che prevede la definizione in via conciliativa del contenzioso a fronte del pagamento, a carico del Nosocomio in favore del paziente, dell'importo complessivo ed omnicomprensivo di € 31.500,00;

RITENUTO pertanto, opportuno, alla luce di tutto quanto sopra esposto, definire in via conciliativa la controversia mediante la stipula di un accordo transattivo che preveda il pagamento, da parte dell'Azienda Ospedaliera in favore della controparte, della somma complessiva di € 31.500,00;

RILEVATO che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'importo complessivo che l'AO SGA è tenuta a pagare alla controparte, secondo quanto disposto dal Giudice nell'ordinanza conciliativa *de qua*, è pari a complessivi € 31.500,00;

TENUTO CONTO che:

il complessivo onere derivante dal presente provvedimento, pari ad € 31.500,00, trova riferimento sul conto patrimoniale n. 202020101 "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali", Aut. n. 19 sub-aut. n. 50 dell'Esercizio 2024;

il presente atto non comporta costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio;

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

per i motivi dettagliatamente esposti in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di autorizzare l'avvocato Luigi Mannucci, legale fiduciario dell'Azienda nel giudizio *de quo*, alla stipula di un accordo transattivo che preveda il pagamento, a carico dell'AO SGA ed in favore della controparte, dell'importo complessivo pari ad € 31.500,00.

L'onere lordo di € 31.500,00 trova riferimento sul conto patrimoniale n. 202020101, "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali", Aut. n. 19 sub-aut. n. 50 dell'Esercizio 2024.

Il presente atto non comporta costi/ricavi imputabili al Bilancio dell'esercizio.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- IN VIRTU'** dei poteri conferiti con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00036 dell'11 marzo 2024;
- PRESO ATTO** che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** i pareri del Direttore Amministrativo f.f. e del Direttore Sanitario f.f. riportati nel frontespizio;

DELIBERA

- di approvare la proposta così come sopra formulata, rendendola disposta;
- di pubblicare il presente atto nell'Albo Pretorio on-line Aziendale ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011.

La U.O.C. Affari Generali e Legali curerà tutti gli adempimenti relativi alla registrazione ed alla pubblicazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione è composta da n. 5 pagine, compreso il frontespizio.